

Prot. Gen. n. 33645..... del 26/09/2016 cl. 04-10..... Fascicolo 2016/5.....

DISCIPLINARE ESPLICATIVO DEL BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA INCENDIO DEL COMUNE DI FAENZA

* * *

In conformità della determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina del 19.09.2016 n. 632, debitamente esecutiva, si procede all'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice), per l'affidamento della polizza Incendio del Comune di Faenza per una durata prevista di anni quattro (31.12.2016 - 31.12.2020).

Categoria del servizio: n. C.P.V. 66515100 "Servizi di assicurazione contro gli incendi" .

CIG: 68071573A9.

Il Responsabile del procedimento è Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina (e-mail: affarigenerali@romagnafaentina.it).
Telefono 0546.691900.

Ente committente è l'Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, 48018 Faenza (RA) tramite la Stazione Appaltante dell'Unione della Romagna Faentina di cui alla convenzione Rep. n. 355 del 28.4.2016 e regolamento contratti di cui alla Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 46 del 18.12.2014 ed ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera b), del Codice.

Si precisa che con la convenzione Rep. n. 339 del 28.12.2015 con effetto dal 1.1.2016 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo hanno conferito all'Unione della Romagna Faentina la funzione di Provveditorato.

Con delibera della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 102 del 31.12.2015 i contratti assicurativi sono state previste tra le funzioni dell'area Provveditorato oggetto di trasferimento, e quindi per effetto della citata delibera la competenza per l'approvazione e sottoscrizione dei contratti di assicurazione per tutti i comuni dell'Unione della Romagna Faentina e quindi anche del Comune di Faenza è stata trasferita all'Unione della Romagna Faentina.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed eventi naturali ai beni mobili ed immobili del Comune di Faenza, comprendente tutte le condizioni di garanzia come specificate nel capitolato.

Il capitolato è stato approvato con la citata determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione della Romagna Faentina del 19.09.2016 n. 632, debitamente esecutiva.

Durata del contratto: il conseguente contratto sarà stipulato con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e scadenza finale alle ore 24.00 del 31.12.2020, senza tacito rinnovo alla scadenza.

E' inoltre facoltà del contraente richiedere all'affidatario una proroga tecnica temporanea della assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

L'affidatario, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale di polizza per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o dalla cessazione.

Ai sensi del capitolato la scadenza annuale del rateo di premio è fissata al 31/12 di ogni anno.

Si precisa che la MUR risulta essere pari a € 37.524.600,00.

1.2. Premio annuo massimo ammesso al netto delle imposte: € 110.000,00

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 0,00.

Valore complessivo massimo ammesso del contratto, con riferimento alla durata prevista: € 440.000,00 al netto delle imposte.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto di affidamento sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica aggiudicataria. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto di affidamento, dei servizi connessi allo stesso (ivi compreso il brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel bando, nel presente disciplinare e nel capitolato.

1.3. Il servizio è finanziato: con risorse proprie del Comune di Faenza.

1.4. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto di affidamento verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. La polizza assicurativa verrà sottoscritta con l'Unione della Romagna Faentina in nome e per conto del Comune di Faenza. Assicurato sarà il Comune di Faenza. La polizza è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara per l'aggiudicazione della polizza Incendio i seguenti operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi:

- imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica iscritte nella Sezione I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005.
- imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008. In questo caso devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005) o in regime di libertà di prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica.
- imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 iscritte nella Sezione II dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005.

Gli operatori economici sopra elencati possono partecipare, in particolare, quali:

2.1.1. operatori economici di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, società, anche cooperative) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici di cui alla lettera b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.3. operatori economici di cui alla lettera c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro) dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.4. operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime

l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti); e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle superiori lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c.); f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33) e g) (i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico GEIE ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991 n. 240) dell'art. 45, comma 2, del Codice oppure operatori economici che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

2.3. E' ammessa la partecipazione in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del Codice. Si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 80 del Codice.

3.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti del Comune di Faenza e dell'U.R.F. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o in più di una coassicurazione, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o in coassicurazione con altri concorrenti.

3.3. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

3.4. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9, del Codice.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Ai sensi art. 216, comma 13, del codice, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass, resa disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P., come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C., e con le modalità di cui agli articoli delle predette delibere.

Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE", da produrre unitamente alla documentazione prevista per la partecipazione alla gara.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione integrale di gara costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare esplicativo dello stesso, dal modulo di domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1), dal modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dal modulo di dichiarazione sostitutiva (Mod. 2), dal capitolato a base di gara, dalla scheda per offerta economica, dal tabulato sinistri relativo alla polizza Incendio del Comune di Faenza fornito dalla Compagnia assicuratrice, è pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Sarà possibile prendere visione della documentazione integrale di gara anche presso l'Unione della Romagna Faentina, Settore Affari Generali - Servizio Affari Generali e Provveditorato, sito in Piazza del Popolo n. 31 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento (tel. 0546.691900).

5.2. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o persona autorizzata ad impegnare il soggetto che intende concorrere.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. La domanda di partecipazione alla gara e il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere redatti in lingua italiana.

Il DGUE e le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori e, in tal caso, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, in coassicurazione, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

6.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.5. Il modulo per la Domanda di partecipazione alla gara (Mod. 1) è pubblicato sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Qualora il concorrente non utilizzi il modulo, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente disciplinare e riportate nel modulo.

6.6. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice deve essere redatto dall'operatore economico in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016. A tal fine l'operatore economico potrà utilizzare il file in formato word disponibile sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara. Questo file contiene il modello di formulario di cui sopra, adattato alla luce delle disposizioni del Codice, e allegato alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario per il DGUE di cui al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato su G.U. n. 170 del 22.07.2016. Il concorrente deve compilare il documento in formato elettronico. Al termine della compilazione l'operatore economico procede a salvare, stampare e sottoscrivere il documento e deve inserirlo nella busta "A - Documentazione amministrativa" unitamente al documento di identità del sottoscrittore.

6.7. Il modulo per la Dichiarazione sostitutiva richiesta ai fini della partecipazione (Mod. 2) di cui al successivo paragrafo 15.3. è pubblicato sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina:

<http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Qualora il concorrente non utilizzi il modulo, le dichiarazioni rese dal medesimo dovranno comunque contenere tutte le indicazioni e attestazioni richieste dal presente disciplinare e riportate nel modulo.

- 6.8. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a **€ 440,00** da effettuarsi specificando chiaramente la causale del versamento, sul **C/C n. T20990000853 intestato a Unione della Romagna Faentina, Piazza del Popolo n. 31, presso Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A., Codice Iban IT 82 C 06270 13199 T20990000853, o presso la cassa dell'Unione della Romagna Faentina, solo in contanti, sita in Piazza del Popolo n. 31 - Ufficio Economato nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 13.30, che rilasceranno idonea ricevuta.**
- 6.9. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.8., si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni e gli elementi necessari, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, **a pena di esclusione**. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
- 6.10. In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9. la stazione appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 6.11. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 6.9., ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara**.
- 6.12. Ai sensi dell'art. 83 comma 9, ultimo periodo, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, **per cui il concorrente è escluso**, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, come la mancata sottoscrizione dell'offerta economica.
- 6.13. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

- 7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri, indicato dal concorrente ai sensi dell'art. 76 del Codice. Problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 7.2. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- 7.3. Le informazioni e i chiarimenti sul capitolato e sulla procedura di gara possono essere richiesti anche a mezzo e-mail: affarigenerali@romagnafaentina.it entro il 17.10.2016.

Le risposte, sempre che siano state richieste in tempo utile, saranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, così come previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice e verranno pubblicate in forma anonima sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

8. Subappalto

8.1. E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi dell'art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell'appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

9.3. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

9.4. L'offerta vincherà il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.5. Potrà procedersi all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione.

L'efficacia dell'aggiudicazione ed ogni atto conseguente sono sottoposti alla condizione dell'esito positivo in ordine alla verifica e al controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati dal concorrente risultato migliore offerente ed in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dal medesimo attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante provvederà ad espletare tale verifica direttamente tramite richiesta agli Enti certificatori ovvero a richiedere direttamente al concorrente la documentazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

9.6. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si applica l'art. 86 del Codice.

Per gli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari degli accordi sugli appalti pubblici, si applica l'art. 49 del Codice.

9.7. L'assicurazione in oggetto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.2016, come da ordine fermo inviato dal broker all'impresa di assicurazione; il relativo premio verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

9.8. Il contratto, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, nè può essere stipulato per tutto il periodo di sospensione obbligatoria previsto dal comma 11 dell'art. 32 in caso di proposizione del ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 10, lett. a), dell'art. 32 del Codice.

Nel caso in cui non sia proposto il ricorso previsto dal comma 11 dell'art. 32 la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione, e fatta comunque salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

9.9. La stipulazione del contratto è inoltre subordinata alla comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11.05.91, n. 187.

9.10. In materia di esecuzione del contratto, si richiama l'art. 32, comma 13, del Codice.

La stazione appaltante, ricorrendone le condizioni, si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice.

9.11. L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali, alla costituzione della "garanzia definitiva" quale garanzia di esecuzione, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della garanzia provvisoria costituita

dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo 15.6. del presente disciplinare e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

9.12. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione ed al relativo contratto sono a carico dell'aggiudicatario come previsto dal presente disciplinare.

Per la stipulazione si applica l'art. 32, comma 14, del Codice.

9.13. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

9.14. Si informa che alla società MARSH S.p.A. con sede legale a Milano, Viale Bodio n. 33, è stato affidato l'incarico di broker di assicurazioni.

L'Assicuratore è obbligato a tenerne conto sia in caso di gestione tramite propri agenti sia tramite terzi.

Si rinvia pertanto a tutte le norme giuridiche che regolano l'attività di tale figura di intermediario assicurativo.

Il broker verrà remunerato sulla base di un'aliquota provvigionale del 3,98% sul premio imponibile di polizza; tale provvigione non costituirà un aggravio di premio per l'Ente ma rientrerà nell'aliquota provvigionale riconosciuta dalle imprese di assicurazione alla propria rete di vendita.

9.15. L'impresa di assicurazione estera che operi in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento è obbligata, in caso di aggiudicazione della presente gara, ad indicare sulla polizza che verrà emessa il nominativo dell'agenzia/sottoscrittore al quale verrà affidata la gestione del contratto, l'indirizzo al quale si dovranno far pervenire le richieste di risarcimento, nonché il nominativo di eventuale loss adjuster al quale verrà affidata la gestione dei sinistri.

9.16. Spese di pubblicazione del bando di gara.

Il costo di pubblicazione del bando di gara effettuato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti è pari ad € 4.040,67. Si precisa che ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice " le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"

Il costo di pubblicazione del bando di gara per estratto effettuato sui quotidiani, è pari ad € 662,46. Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, "A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

10. Garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da "garanzia provvisoria", come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 8.800,00**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, a favore dell'Unione della Romagna Faentina.

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso la tesoreria dell'Unione della Romagna Faentina, a titolo di pegno, a favore del committente; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) con assegno circolare intestato a Unione della Romagna Faentina regolarmente emesso da istituto di credito autorizzato;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione partecipante alla gara non potrà garantire per se stessa presentando propria fideiussione assicurativa, ma la richiesta garanzia dovrà essere prestata con fideiussione emessa da altro soggetto.

- 10.3. La garanzia, comunque prestata, deve essere accompagnata, come previsto dall'art. 93, comma 8, del Codice a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
- 10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
- 10.4.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice.
- 10.4.2. essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 10.4.3. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta e non potrà essere svincolata prima della stipulazione del contratto.
- 10.4.4. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, o a coassicurazioni, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE o che parteciperanno in coassicurazione;
- 10.4.5. prevedere espressamente:
- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'ar 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del committente;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
- 10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primo periodo, del Codice, per gli operatori economici in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la richiesta garanzia è ridotta del 50 per cento ed è pari ad **€ 4.400,00**. Secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, secondo periodo, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo articolo 93, comma 7, terzo periodo, è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) N. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia, ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, quarto periodo, è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. L'importo della garanzia è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 7 dell'art. 93.
- 10.6. Si precisa che:
- a. in caso di partecipazione in riunione orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario o le aggregazioni di imprese o i GEIE, siano in possesso della predetta certificazione;
- Quanto sopra anche in ipotesi di coassicurazione.

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, de Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo, previsto a pena di esclusione dalla legge n. 266 del 23.12.2005, art. 1, commi 65 e 67, in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 35,00 (euro trentacinque)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 163 del 22 dicembre 2015.

Ai fini del pagamento si comunica che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 68071573A9.

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo di più soggetti, un consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito o un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, il prescritto versamento sarà unico per l'intera riunione di concorrenti e potrà essere effettuato da un solo soggetto riunito, mandatario ovvero mandante.

Quanto sopra anche in ipotesi di coassicurazione.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.7. del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria e/o di mancato pagamento della sanzione la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

12. Criteri di selezione: requisiti di capacità tecnica e professionale

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, per partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente servizio, devono essere in possesso del seguente requisito minimo:

12.1.1. aver stipulato, nel triennio 2013-2014-2015, con Enti pubblici almeno 5 contratti assicurativi nel ramo incendio ed elementi naturali.

Ai fini della verifica del requisito sopra indicato la documentazione a comprova è costituita da:

- certificati di regolare esecuzione dei servizi di copertura assicurativa nel ramo incendio ed elementi naturali, in originale o copia conforme, rilasciati e vistati dagli Enti pubblici con i quali sono stati stipulati i contratti assicurativi, con indicazione del nominativo degli enti committenti, dell'oggetto dei servizi, della data di inizio e della data di scadenza del contratto, che devono riportare l'indicazione di esecuzione con regolarità e buon esito dei servizi.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati, ai sensi dell'art. 86 il possesso del requisito richiesto è comprovato in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

12.1.2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE, di cui all'art. 45, comma 1, lettere d), e), f) e g) del Codice, il requisito richiesto deve essere posseduto complessivamente dalla riunione.

In ipotesi di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, il requisito deve essere posseduto da ogni impresa che partecipa in coassicurazione.

Le offerte, qualunque sia la configurazione del concorrente (impresa singola, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, coassicurazione), si intendono presentate con quota di ritenzione del rischio pari al 100%.

In caso di aggiudicazione di concorrente riunito o partecipante in coassicurazione, l'impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria.

12.2. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti, l'aggregazione di imprese di rete, GEIE, la coassicurazione, può dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere o a mano, a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, entro il **giorno 31.10.2016** al seguente indirizzo: **Unione della Romagna Faentina - Servizio Archivio, Piazza del Popolo n. 31 - 48018 FAENZA RA**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Per le offerte a mezzo posta raccomandata, ai fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficio postale di Faenza.

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico all'Ufficio Protocollo dell'Unione della Romagna Faentina, piazza del Popolo n. 31 - Faenza, negli orari d'ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - 13.30; martedì e giovedì ore 8.30 - 13.30 e ore 14.30 - 16.30; e presso il Comando P.M., Via degli Inforti n. 2 - Faenza, al di fuori degli orari d'ufficio. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente e riportare la dicitura "Partecipazione gara: **OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA INCENDIO DEL COMUNE DI FAENZA - CIG 68071573A9**".

13.4. Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

13.4.1. "A - Documentazione amministrativa";

13.4.2. "B - Offerta economica".

13.5. **Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59 del Codice.

14. Criterio di aggiudicazione

14.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sul premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 110.000,00.

In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

Le offerte sono soggette a valutazione di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, nei termini e con le modalità stabilite dallo stesso articolo e dal presente disciplinare esplicativo.

Tutti i contenuti dell'offerta presentata dal concorrente risultato aggiudicatario in sede di gara sono allegati al contratto di assicurazione quali parti integranti e sostanziali del medesimo e configurano corrispondenti obbligazioni contrattuali a carico dell'aggiudicatario in sede di esecuzione conformemente a quanto previsto dal capitolato.

15. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

15.1. Domanda di partecipazione sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa concorrente.

Si precisa che:

15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito, la domanda deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa che andrà a riunirsi. In ipotesi di coassicurazione, la domanda deve essere sottoscritta dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.

15.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, secondo le indicazioni contenute nella determina 23 aprile 2013 n. 3 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

15.1.3. Nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarata la natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, tra le forme ammesse dall'art. 45, comma 2, lett. a, b), c), d), e), f) e g) e art. 45, comma 1, o dall'art. 48, comma 8, del Codice, e se l'impresa ha la sede legale nel territorio della Repubblica ovvero ha la sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 ovvero ha la sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del medesimo Regolamento.

15.1.4. La domanda di partecipazione deve riportare la dichiarazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri, presso il quale effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice.

In caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete priva di soggettività giuridica, di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, ciascuna impresa dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli altri stati membri.

Alla domanda va allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

15.2. **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice, compilato con le modalità di cui al paragrafo 6.6., con il quale il concorrente attesta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m); commi 6, 7, 8, 9, 10, del Codice; di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; e di soddisfare i criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla gara di cui al bando e al paragrafo 12. del presente disciplinare.

Il DGUE dovrà essere compilato dal concorrente unicamente nelle **Parti II, III, IV e VI**, nel seguente modo:

Nella **Parte II: "Informazioni sull'operatore economico"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A, B e C**.

- **Sezione A:** "Informazioni sull'operatore economico". Dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: **"Dati identificativi"** (nome, partita IVA, indirizzo postale, persone di contatto); **"Informazioni generali"** (eccettuate quelle relative all'appalto riservato, all'iscrizione in elenco ufficiale o possesso di certificato equivalente), **"Forma della partecipazione"** (il ruolo dell'operatore economico partecipante alla riunione andrà specificato in ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti e non costituiti. Quanto sopra anche in ipotesi di partecipazione in coassicurazione). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2 lettera b) o c), che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
- **Sezione B:** "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico". Dovranno essere indicati i dati ivi previsti ed esattamente: **il nome e cognome, data e luogo di nascita, qualifica (posizione/titolo ad agire), indirizzo postale di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice** e precisamente: per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
(Nota. L'espressione "socio di maggioranza" di cui sopra si intende riferita oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 24/2013).
- **Sezione C:** "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti". Dovrà essere compilato il riquadro "Affidamento" e in caso di avvalimento, si dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nella **Parte III: "Motivi di esclusione"**, dovranno essere compilate le **Sezioni A, B, C e D:**

- le attestazioni di cui alla **Sezione A: "Motivi legati a condanne penali"** del DGUE si riferiscono ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. Le attestazioni devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

Dovranno essere inseriti, come da DGUE allegato, i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e la relativa durata.

Le medesime attestazioni di cui alla Parte III Sezione A: "Motivi legati a condanne penali" devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, primo periodo, del Codice **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
(Principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 21/2012 e n. 10/2012).

E' necessario, nel caso in cui le condanne si riferiscono ai cessati dalla carica, indicare le misure di autodisciplina adottate dall'operatore economico atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

- la **Sezione B: "Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali"** si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali previsti al comma 4 del citato art. 80 del Codice. Qualora l'operatore economico abbia dato risposta negativa alla domanda di cui alla

presente sezione, alla lettera d) nel caso in cui l'operatore economico ha ottemperato o ottempererà agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

- **la Sezione C:** "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.

Per quanto concerne le indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si evidenzia che esse si riferiscono alle ipotesi contemplate ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c), del Codice; occorre indicare le tipologie di illecito.

L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi e' contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice.

A tutte le fattispecie di cui alla presente Sezione, si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare, secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80, l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell'ultimo riquadro della presente Sezione, concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre, nel caso in cui si dichiara l'esistenza di tali ipotesi, specificare nella successiva Sezione D gli estremi dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui all'art. 213, comma 10, del Codice.

- **la Sezione D:** "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente Aggiudicatore" - "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale": riguarda le cause di esclusione contemplate nel comma 2; comma 5, lettere f), g), h), i), l) ed m) dell'art. 80 del Codice, nonché il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) si riferiscono ai soggetti previsti dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie di cui alle lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5, da indicare in maniera dettagliata, e' necessario indicare, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, la fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante e del Comune di Faenza che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante e del Comune di Faenza nei confronti del medesimo operatore economico.

Nella **Parte IV: "Criteri di selezione"**, dovranno essere compilate unicamente le **Sezioni A e C**.

- **Sezione A:** "Idoneità". Il concorrente dovrà compilare solo il punto 2) barrando la casella Sì e dichiarare: *(per il concorrente avente sede legale nel territorio della Repubblica)*
- di essere iscritto nella Sezione I dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005, con indicazione della data e del numero di iscrizione;

(oppure)

(per il concorrente avente sede legale in un altro Stato membro come definito dall'art. 2, lettera p), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008)

- che sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento (art. 23 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica;

(oppure)

- che sussistono le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs. n. 209/2005) nel territorio della Repubblica;

(oppure)

(per il concorrente avente sede legale in uno Stato terzo come definito dall'art. 2, lettera s), del Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008)

- di essere iscritto nella Sezione II dell'Albo delle imprese istituito presso l'IVASS (già ISVAP) di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 209/2005, con indicazione della data e del numero di iscrizione.

- **Sezione C: "Capacità tecniche e professionali".** Il concorrente dovrà compilare solo il punto 1b), indicando nella parte "Descrizione" l'oggetto di almeno 5 servizi nel triennio 2013-2014-2015, nella parte "date" la data di inizio e la data di scadenza di ciascun contratto, nella parte "destinatari" il nominativo degli enti committenti, nonché la dichiarazione che gli stessi sono stati svolti con regolarità e buon esito.

In ipotesi di riunione (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete), qualora il requisito di capacità tecnico-professionale sia posseduto dalla mandataria oppure sia posseduto da una mandante, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa unicamente dall'operatore in possesso del requisito di capacità prescritto; qualora il requisito di capacità tecnico-professionale sia posseduto dalla riunione nel suo complesso, ciascun componente la riunione dovrà rendere tale dichiarazione limitatamente al requisito di capacità tecnico-professionale posseduto.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre prove documentali pertinenti, che la stazione appaltante non abbia la possibilità di acquisire accedendo a una Banca dati nazionale.

Il concorrente deve sottoscrivere il DGUE in calce alla **Parte VI: Dichiarazioni finali.**

Si precisa che:

15.2.1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti e non costituiti, o in ipotesi di coassicurazione, ciascun operatore economico della riunione o in coassicurazione deve compilare, firmare e presentare un DGUE distinto compilato secondo le indicazioni sopra precisate.

15.2.2. nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), e lettera c), del Codice (consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del c.c., tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro), il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate che eseguono le prestazioni oggetto del contratto indicate nella Parte II, Sezione A.

15.2.3. alle dichiarazioni sottoscritte nelle forme richieste va allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

15.2.4. il concorrente che nella Parte II, alla Sezione C, abbia risposto in senso affermativo alla domanda sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice - Avvalimento), deve presentare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto per ogni impresa ausiliaria, debitamente compilato e firmato dalla stessa, riportante le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II e dalla Parte III Sezione A, B, C e D.

In caso di avvalimento di cui sopra, il concorrente, oltre a presentare insieme al proprio DGUE il DGUE dell'impresa ausiliaria, dovrà allegare e inserire nella busta "A" quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice:

a. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) si obbliga, verso il concorrente e verso il Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

b. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, secondo periodo, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

15.2.5. la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, può chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura di gara, tutti i documenti complementari o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15.3. **Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., redatta e sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare ciascuna impresa partecipante. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituito o non ancora costituito, ovvero di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare ciascuna impresa componente la riunione o che costituirà la riunione. In ipotesi di coassicurazione, la dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.

Alla dichiarazione sostitutiva va allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000); la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Con tale dichiarazione il concorrente:

- indica la denominazione/ragione sociale, l'indirizzo, il codice fiscale e/o partita iva, la PEC o strumento analogo negli altri stati membri, il numero di telefono, la matricola INPS e relativa sede competente, il codice INAIL e la relativa posizione assicurativa territoriale, la tipologia di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale;

- indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*) e della classificazione;

a. dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti;

b. dichiara di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato, con specifico riferimento agli obblighi, oneri e condizioni posti dai medesimi a carico dell'aggiudicatario;

c. di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento del Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28.1.2014, e dal Codice di comportamento dell'Unione della Romagna Faentina approvato con atto G.C. n. 79 del 30.12.2013, per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

e. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 12.11.2010, n. 187;

15.4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

15.5. **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità di € **35,00** (euro trentacinque) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare.

15.6. **Documento attestante la garanzia provvisoria** di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva.

15.7. **Dichiarazione sostitutiva** da presentarsi se si beneficia della riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, con la quale il concorrente attesta:

1. il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero allega copia conforme della suddetta certificazione (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, primo periodo, dell'art. 93 del Codice*).

2. il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, secondo periodo, dell'art. 93 del Codice*).

3. il possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, terzo periodo, dell'art. 93 del Codice*).

4. di avere sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, quarto periodo, dell'art. 93 del Codice*).

5. il possesso delle attestazioni o certificazioni di cui all'ultimo periodo del suddetto comma 7 dell'art. 93 (*nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7, ultimo periodo, dell'art. 93 del Codice*).

L'operatore documenta il possesso dei requisiti dichiarati mediante certificazione/documentazione, in originale o copia autentica conforme all'originale.

15.8. **DOCUMENTI DA ALLEGARE PER I CONCORRENTI RIUNITI E LE COASSICURAZIONI. INDICAZIONI PER I LLOYD'S OF LONDON**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa riunita.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- dichiarazione in cui si indica la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa riunita.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
 - c. la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che andrà a riunirsi.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- dichiarazione che indichi la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- dichiarazione che indichi la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. la percentuale di copertura del rischio ritenuta da ciascuna impresa che partecipa alla gara in aggregazione.

Nel caso di coassicurazione:

- delega conferita al coassicuratore delegatario, da presentarsi da ciascuna impresa coassicuratrice delegante, dalla quale risulti:
 - a) l'impegno a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - b) l'impegno a riconoscere valide ed efficaci le obbligazioni assunte e l'offerta formulata dal coassicuratore delegatario;
 - c) la specificazione delle quote di coassicurazione riservate rispettivamente all'impresa delegataria e a ciascuna impresa delegante.

In caso di partecipazione dei Lloyd's of London:

- dichiarazione della Rappresentanza Italiana dei Lloyd's in Italia indicante il nome del Sindacato e contenente la precisazione dei nomi dei Sindacati fra i quali, in caso di offerta presentata da Sindacato leader, verranno ripartiti i rischi qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, specificando la quota percentuale da ciascuno ritenuta.

15.9. Il mandato deve contenere le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari ai fini dell'osservanza degli obblighi in materia derivanti dalla L. 13.08.2010, n. 136 da parte di ciascuna mandante, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese, e da parte della mandataria, nei pagamenti da effettuarsi verso le mandanti.

16. Contenuto della Busta "B" - Offerta economica"

16.1. La busta "B" deve contenere, **a pena di esclusione, "l'Offerta economica"**. L'Offerta economica deve essere segreta ed incondizionata, redatta sull'apposita scheda per offerta economica allegata al presente disciplinare, in lingua italiana ed in bollo ed è costituita da:

1. dichiarazione sottoscritta contenente l'indicazione, come richiesto:
 - del tasso netto pro-mille con riferimento a ciascuna partita considerata;
 - dell'importo in Euro del premio annuo complessivo offerto, al netto delle imposte, al ribasso rispetto al premio annuo massimo ammesso al netto delle imposte di € 110.000,00;
 - il conseguente ribasso percentuale rispetto al premio annuo massimo ammesso al netto delle imposte di € 110.000,00.

Il premio annuo complessivo offerto al netto delle imposte e il conseguente ribasso percentuale vanno indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il premio offerto e il conseguente ribasso percentuale, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non saranno ammesse a valutazione, con conseguente **esclusione del concorrente**, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. e), del Codice, offerte in aumento rispetto al premio annuo massimo ammesso, al netto delle imposte, di € 110.000,00.

In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio.

2. stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

16.2. L'offerta economica deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa concorrente, ovvero dalla persona autorizzata ad impegnare l'impresa mandataria, in nome e per conto proprio e delle mandanti, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito prima della presentazione dell'offerta, ovvero dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa che andrà a riunirsi nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito. In ipotesi di coassicurazione, l'offerta deve essere sottoscritta dalle persone autorizzate ad impegnare ciascuna impresa partecipante in coassicurazione.

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009, l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n. 5/2009 conv. dalla L. n. 33/2009,

l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, **se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** l'offerta economica dev'essere sottoscritta digitalmente (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento già costituito***) dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (***in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi***) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di offerta presentata dai Lloyd's of London, la Rappresentanza Italiana dei Lloyd's dovrà indicare il nome del Sindacato.

Nel caso di offerta sottoscritta da procuratore, alla stessa dovrà essere allegato originale o copia autentica della procura, qualora la procura non sia stata già presentata unitamente alla documentazione da presentare a corredo dell'offerta.

16.3. Qualora il concorrente non utilizzi l'apposita scheda per offerta economica, l'offerta presentata dal medesimo dovrà comunque essere espressa in conformità di tutte le indicazioni richieste dal bando, dal presente disciplinare e dalla scheda stessa.

17. Procedura di aggiudicazione

17.1. Operazioni di gara

17.1.1. Il **giorno 3.11.2016 alle ore 9.00 e seguenti** in seduta pubblica presso l'Unione della Romagna Faentina - Faenza, Stazione Appaltante - Unità Contratti/Gare, avrà luogo l'apertura dei plichi. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

17.1.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti **a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri** e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

17.1.3. Il Dirigente procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 17.2., procederà all'ammissione ed alle eventuali esclusioni dei concorrenti. Il Dirigente dichiarerà chiusa la seduta pubblica e predisporrà per la pubblicazione prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 29 del Codice e contestualmente per la comunicazione ai concorrenti prevista dal comma 3 dell'art. 76 del Codice il verbale della seduta pubblica, con natura di provvedimento di ammissione ed esclusione, in cui sono dichiarate le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti e relative motivazioni. Il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora della successiva seduta pubblica. Comunque verrà data comunicazione ai concorrenti come dal superiore punto 17.1.2.

17.1.4. Nella successiva seduta pubblica, comunicata come al punto 17.1.2., il Dirigente procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

17.1.5. Il Dirigente provvederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 17.3.

17.1.6. All'esito delle operazioni di cui sopra, il Dirigente redigerà la graduatoria definitiva, con proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

17.2. Verifica della documentazione amministrativa

17.2.1. Il Dirigente, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzio fra imprese artigiane e consorzio stabile) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, o in più di una coassicurazione, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

d) a verificare il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 2.1. e dichiarato dai concorrenti nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Parte IV, Sezione A: Idoneità, di cui al punto 15.2.:

- con riferimento alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica del possesso del requisito verrà effettuata attraverso la consultazione sul sito Internet dell'IVASS (già ISVAP) dell'Albo delle imprese;

- con riferimento alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, poichè tali imprese sono iscritte dall'IVASS (già ISVAP), come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 209/2005, negli Elenchi annessi all'Albo delle imprese, la stazione appaltante procederà alla consultazione sul sito Internet dell'IVASS (già ISVAP) di tali Elenchi annessi all'Albo delle imprese.

Qualora dalla verifica non risulti il possesso del requisito, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa garanzia provvisoria costituita dalla garanzia prestata dal concorrente ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice con il documento di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di competenza di cui all'art. 213, comma 13 e 80, comma 12, del Codice.

17.2.2. Nel caso in cui si rendesse necessario, ai sensi e nei termini del comma 9 dell'art. 83, procedere alla regolarizzazione/integrazione degli elementi e delle dichiarazioni invitando i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare gli elementi e le dichiarazioni necessarie, nel termine non superiore a 10 giorni, la seduta sarà sospesa e il Dirigente, nella stessa seduta pubblica, darà comunicazione della data ed ora di prosecuzione della medesima. Comunque la comunicazione ai concorrenti della data di prosecuzione della seduta pubblica avverrà mediante PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicata sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e altresì sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

Nella seduta pubblica successiva, il Dirigente, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione e/o di pagamento della sanzione pecuniaria. Comunque saranno esclusi i concorrenti che, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti (art. 83, comma 8, del Codice).

17.2.3. Qualora non sia stato possibile verificare direttamente, con le modalità indicate al punto 17.2.1., lettera d), il possesso del requisito di idoneità di cui al punto 2.1., il Dirigente provvede a fissare, nella medesima seduta pubblica, la data e l'ora di prosecuzione della stessa.

Di tale seduta di prosecuzione verrà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri e pubblicazione sul profilo committente-sito Internet dell'Unione della Romagna Faentina: <http://www.romagnafaentina.it>, Sezione Bandi di gara, e altresì sul profilo committente-sito Internet del Comune di Faenza: <http://www.comune.faenza.ra.it>, alla Sezione Amministrazione, Bandi di gara.

17.2.4. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà al miglior offerente nonché al concorrente che segue in graduatoria di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato ai fini della partecipazione, ai sensi dell'art. 85 del Codice. La richiesta verrà inoltrata a mezzo PEC o strumento analogo negli altri stati membri.

Poiché la verifica dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass, il concorrente dovrà inserire la documentazione comprovante il requisito di capacità tecnica e professionale necessario alla partecipazione di cui al paragrafo 12 nel sistema AVCPass secondo le modalità e quanto stabilito dalla delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'A.N.A.C.

Pertanto il concorrente risultato miglior offerente e il secondo in graduatoria, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà inserire a sistema, qualora non siano già presenti all'interno del sistema AVCPass:

- i certificati di regolare esecuzione dei servizi di copertura assicurativa nel ramo incendio ed elementi naturali, in originale o copia conforme, rilasciati e visti dagli Enti pubblici con i quali sono stati stipulati i contratti assicurativi, con indicazione del nominativo degli enti committenti, dell'oggetto dei servizi, della data di inizio e della data di scadenza del contratto, che devono riportare l'indicazione di esecuzione con regolarità e buon esito dei servizi.

La stazione appaltante potrà effettuare le verifiche attraverso il "PASSOE" del concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto.

Qualora non fosse possibile effettuare la verifica sul possesso del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato ai fini della partecipazione attraverso il sistema AVCPass a causa di un malfunzionamento del sistema stesso, la stazione appaltante verificherà il possesso attraverso puntuale richiesta al concorrente di fornire la documentazione direttamente alla stazione appaltante.

17.3. Verifica di anomalia delle offerte

17.3.1. Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, nella seduta pubblica, ad individuare le offerte anormalmente basse applicando, per il calcolo della soglia di anomalia, il metodo sorteggiato tra quelli indicati dal medesimo art. 97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). Per la valutazione si avvarrà dell'ausilio del broker assicurativo Marsh S.p.A.
In ogni caso è fatta salva per la stazione appaltante la facoltà prevista dall'art. 97, comma 6, del Codice.

17.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) verranno esaminati gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non siano ritenute sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, si richiedono per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) si assegna all'offerente un termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;
- e) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- f) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- g) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta anormalmente bassa come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

18 Definizione delle controversie

18.1. Per le eventuali controversie relative al contratto di assicurazione si richiama l'art. 10, Condizioni generali di assicurazione del capitolato.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

18.2. Potrà essere proposto ricorso avanti al TAR dell'Emilia Romagna, Sezione Bologna, nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e dall'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice.

19 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal bando e dal presente disciplinare.

I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina.

Faenza, li 21.9.2016

IL COORDINATORE DELLA STAZIONE APPALTANTE
DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
(Avv. Deanna Bellini)

